

DELIBERA N. 40 DEL 30/11/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: REVOCA DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 25/3/2019 E N. 40 DEL 23/10/2019, DI ADOZIONE E APPROVAZIONE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG N. 2 AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11, ANNULLATE DAL TAR VALLE D'AOSTA CON SENTENZA N. 65/2020 DEL 22/12/2020.

L'anno 2022 addì 30 del mese di novembre alle ore 11:30 nella sala del Consiglio comunale, presso la sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**, con avvisi scritti ai sensi di regolamento, in sessione STRAORDINARIA.

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VALLET LUCA	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente
BRUNODET LOREDANA	Consigliere	Assente
COLONNA ILARIA MARIA	Consigliere	Assente
DAUDRY TIZIANA	Consigliere	Presente
FOURNIER GIUSEPPE ABELE	Consigliere	Assente
GORRET STEFANO	Consigliere	Presente
MISSIAGLIA JESSY	Consigliere	Presente
PESSION CHANTAL	Consigliere	Presente
STINGHEL MATTEO	Consigliere	Assente

Totale Presenti: 10

Totale Assenti: 4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, REY RENÉ.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Edilizia Privata

Oggetto: REVOCA DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 25/3/2019 E N. 40 DEL 23/10/2019, DI ADOZIONE E APPROVAZIONE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG N. 2 AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11, ANNULLATE DAL TAR VALLE D'AOSTA CON SENTENZA N. 65/2020 DEL 22/12/2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta*) e, particolarmente, l'art. 21 in materia di competenze del Consiglio comunale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.*) e, in particolare, gli articoli 3 (*Funzioni della direzione politico-amministrativa*) e 4 (*Funzioni della direzione amministrativa*);
- lo Statuto comunale, nel testo vigente, con particolare riferimento all'art. 12 in materia di competenze del Consiglio comunale;

PREMESSO che il Comune di Valtournenche è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato definitivamente dal Consiglio comunale con deliberazione n. 12 del 19/4/2016, che ha accolto integralmente le proposte di modificazioni contenute nella DGR n. 460 del 7/4/2016;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 25/3/2019, avente ad oggetto l'adozione della variante non sostanziale al PRG n. 2 ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, che, unitamente agli atti di variante non sostanziale, è stata depositata in pubblica visione all'Albo pretorio comunale (pubbl. n. 354 dal 3/4/2019 al 18/5/2019);

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23/10/2019, avente ad oggetto l'annullamento della deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 22/5/2019 e la contestuale approvazione della variante non sostanziale al PRG n. 2 ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11;

CONSIDERATO che, con sentenza n. 65/2020, pubblicata in data 22 dicembre 2020, il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta ha annullato le deliberazioni n. 15 del 25/3/2019 n. 40 del 23/10/2019 e ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa;

RITENUTO di rinviare ad un successivo provvedimento ogni decisione in merito all'argomento in oggetto, al fine di poter effettuare ulteriori approfondimenti;



VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dello Statuto comunale;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. R. 14/2010;

Procedutosi a votazione per scrutinio palese, mediante alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Votanti:	<u>10</u>
Favorevoli:	<u>10</u>
Contrari:	<u>-</u>
Astenuti:	<u>-</u>

DELIBERA

DI RINVIARE ad un successivo provvedimento ogni decisione in merito all'argomento in oggetto, al fine di poter effettuare ulteriori approfondimenti;

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale

Dott. REY RENÉ